

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

#### I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

Regolamento (CEE) n. 1462/93 della Commissione, del 15 giugno 1993, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala .....	1
Regolamento (CEE) n. 1463/93 della Commissione, del 15 giugno 1993, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto .....	3
<b>* Regolamento (CEE) n. 1464/93 della Commissione, del 15 giugno 1993, recante modifica del regolamento (CEE) n. 230/93 relativo a una gara per la restituzione all'esportazione di granturco .....</b>	<b>5</b>
Regolamento (CEE) n. 1465/93 della Commissione, del 15 giugno 1993, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio .....	6
Regolamento (CEE) n. 1466/93 della Commissione, del 15 giugno 1993, che fissa l'importo dell'aiuto per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci .....	8
Regolamento (CEE) n. 1467/93 della Commissione, del 15 giugno 1993, recante modifica del regolamento (CEE) n. 846/93 che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di mele originarie del Cile .....	11
Regolamento (CEE) n. 1468/93 della Commissione, del 15 giugno 1993, che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di albicocche originarie della Tunisia .....	12
Regolamento (CEE) n. 1469/93 della Commissione, del 15 giugno 1993, che fissa l'importo supplementare per i prodotti del settore delle uova .....	13
Regolamento (CEE) n. 1470/93 della Commissione, del 15 giugno 1993, che fissa l'importo supplementare per i prodotti del settore del pollame .....	15
Regolamento (CEE) n. 1471/93 della Commissione, del 15 giugno 1993, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore della carne suina .....	17

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Regolamento (CEE) n. 1472/93 della Commissione, del 15 giugno 1993, che adotta misure conservative per quanto riguarda le domande di titoli MCS presentate a partire dal 16 giugno 1993 per gli scambi con la Spagna nel settore delle carni bovine 20

---

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

**Consiglio**

93/350/Euratom, CECA, CEE :

- \* **Decisione del Consiglio, dell'8 giugno 1993, recante modifica della decisione 88/591/CECA, CEE, Euratom che istituisce un tribunale di primo grado delle Comunità europee** ..... 21

**Commissione**

93/351/CEE :

- \* **Decisione della Commissione, del 19 maggio 1993, che stabilisce i metodi di analisi, i piani di campionamento e i livelli da rispettare per il mercurio nei prodotti della pesca** ..... 23

93/352/CEE :

- \* **Decisione della Commissione, del 1° giugno 1993, recante deroghe alle condizioni di riconoscimento dei posti di ispezione frontalieri situati nei porti in cui viene sbarcato pesce proveniente dai paesi terzi** ..... 25

## I

*(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)*

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1462/93 DELLA COMMISSIONE**

del 15 giugno 1993

**che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/92<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune<sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 5,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 762/93 della Commissione<sup>(4)</sup> e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato

constatato nel corso del periodo di riferimento del 14 giugno 1993 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 762/93 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 16 giugno 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 giugno 1993.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 79 dell'1. 4. 1993, pag. 11.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 15 giugno 1993, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Codice NC	Paesi terzi (*)
0709 90 60	140,69 <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>
0712 90 19	140,69 <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>
1001 10 00	179,45 <sup>(1)</sup> <sup>(5)</sup>
1001 90 91	150,71
1001 90 99	150,71 <sup>(6)</sup>
1002 00 00	154,31 <sup>(6)</sup>
1003 00 10	140,51
1003 00 20	140,51
1003 00 80	140,51 <sup>(6)</sup>
1004 00 00	116,95
1005 10 90	140,69 <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>
1005 90 00	140,69 <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>
1007 00 90	143,41 <sup>(4)</sup>
1008 10 00	53,89 <sup>(6)</sup>
1008 20 00	106,03 <sup>(4)</sup>
1008 30 00	58,24 <sup>(7)</sup>
1008 90 10	<sup>(7)</sup>
1008 90 90	58,24
1101 00 00	223,98 <sup>(6)</sup>
1102 10 00	228,64
1103 11 30	290,66
1103 11 50	290,66
1103 11 90	240,25

(<sup>1</sup>) Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(<sup>2</sup>) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.

(<sup>3</sup>) Per il granturco originario degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

(<sup>4</sup>) Per il miglio e il sorgo originari degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è riscosso ai sensi del regolamento (CEE) 715/90.

(<sup>5</sup>) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(<sup>6</sup>) Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio (GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1902/92 (GU n. L 192 dell'11. 7. 1992, pag. 3), e (CEE) n. 2622/71 della Commissione (GU n. L 271 del 10. 12. 1971, pag. 22), modificato dal regolamento (CEE) n. 560/91 (GU n. L 62 dell'8. 3. 1991, pag. 26).

(<sup>7</sup>) All'importazione del prodotto del Codice NC 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

(<sup>8</sup>) I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievo in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE.

(<sup>9</sup>) I prodotti di questo codice importati nell'ambito degli accordi intermedi conclusi tra la Polonia, la Cecoslovacchia e l'Ungheria, e la Comunità e per i quali viene presentato un certificato EUR 1, rilasciato secondo le modalità previste nel regolamento (CEE) n. 585/92, sono soggetti ai prelievi di cui all'allegato del suddetto regolamento.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1463/93 DELLA COMMISSIONE****del 15 giugno 1993****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/92 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 5,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 3874/92 della Commissione <sup>(4)</sup> e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato constatato nel corso del periodo di riferimento del 14

giugno 1993 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza da paesi terzi, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 16 giugno 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 giugno 1993.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 390 del 31. 12. 1992, pag. 121.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 15 giugno 1993, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

## A. Cereali e farine

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
	6	7	8	9
0709 90 60	0	0	0	0
0712 90 19	0	0	0	0
1001 10 00	0	0	0	0
1001 90 91	0	2,74	2,74	2,67
1001 90 99	0	2,74	2,74	2,67
1002 00 00	0	0	0	0
1003 00 10	0	2,07	2,07	2,07
1003 00 20	0	2,07	2,07	2,07
1003 00 80	0	2,07	2,07	2,07
1004 00 00	0	1,39	1,39	0
1005 10 90	0	0	0	0
1005 90 00	0	0	0	0
1007 00 90	0	0	0	0
1008 10 00	0	0	0	0
1008 20 00	0	0	0	0
1008 30 00	0	0	0	0
1008 90 90	0	0	0	0
1101 00 00	0	4,01	4,01	3,91

## B. Malto

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
	6	7	8	9	10
1107 10 11	0	4,88	4,88	4,75	4,75
1107 10 19	0	3,64	3,64	3,55	3,55
1107 10 91	0	3,68	3,68	3,68	3,68
1107 10 99	0	2,75	2,75	2,75	2,75
1107 20 00	0	3,21	3,21	3,21	3,21

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1464/93 DELLA COMMISSIONE****del 15 giugno 1993****recante modifica del regolamento (CEE) n. 230/93 relativo a una gara per la restituzione all'esportazione di granturco**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/92 <sup>(2)</sup>,visto il regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce nel settore dei cereali le norme relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri sulla cui base viene fissato il loro importo <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 5,considerando che, con regolamento (CEE) n. 230/93 della Commissione <sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1257/93 <sup>(5)</sup>, è stata indetta una gara per la restituzione all'esportazione di granturco verso i paesi delle zone I, III b), VIII a) e verso Cuba; che nella situazione attuale è preferibile includere fra le destinazioni previste per tale gara anche l'Ungheria;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 230/93 il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente testo:

« 2. La gara verte su granturco da esportare verso i paesi delle zone I, III b), VIII a) e verso Cuba e verso l'Ungheria. »

2. Il titolo dell'allegato del regolamento (CEE) n. 230/93 è sostituito dal seguente testo:

« Gara settimanale per la restituzione all'esportazione di granturco verso i paesi delle zone I, III b), VIII a); verso Cuba e verso l'Ungheria. »

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 giugno 1993.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.<sup>(4)</sup> GU n. L 27 del 4. 2. 1993, pag. 20.<sup>(5)</sup> GU n. L 128 del 26. 5. 1993, pag. 8.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1465/93 DELLA COMMISSIONE****del 15 giugno 1993****che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3814/92<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune<sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 5,considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 789/93 della Commissione<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1451/93<sup>(5)</sup>;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 789/93 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi

attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato constatato nel corso del periodo di riferimento del 14 giugno 1993 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come figura nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 16 giugno 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 giugno 1993.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.<sup>(2)</sup> GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 7.<sup>(3)</sup> GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU n. L 79 dell'1. 4. 1993, pag. 66.<sup>(5)</sup> GU n. L 142 del 12. 6. 1993, pag. 44.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 15 giugno 1993, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

(ECU/100 kg)

Codice NC	Importo del prelievo <sup>(1)</sup>
1701 11 10	35,08 <sup>(1)</sup>
1701 11 90	35,08 <sup>(1)</sup>
1701 12 10	35,08 <sup>(1)</sup>
1701 12 90	35,08 <sup>(1)</sup>
1701 91 00	44,33
1701 99 10	44,33
1701 99 90	44,33 <sup>(2)</sup>

<sup>(1)</sup> L'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 o 3 del regolamento (CEE) n. 837/68 della Commissione.

<sup>(2)</sup> Il presente importo si applica, a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1785/81, anche agli zuccheri ottenuti a partire da zucchero bianco e da zucchero greggio addizionati di sostanze diverse dagli aromatizzanti e dai coloranti.

<sup>(3)</sup> I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievi all'importazione in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991.

## REGOLAMENTO (CEE) N. 1466/93 DELLA COMMISSIONE

del 15 giugno 1993

che fissa l'importo dell'aiuto per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1431/82 del Consiglio, del 18 maggio 1982, che prevede misure speciali per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1750/92 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 6, lettera a),

visto il regolamento (CEE) n. 3540/85 della Commissione, del 5 dicembre 1985, recante modalità di applicazione delle misure speciali per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1734/92 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 26 bis, paragrafo 7,

considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1431/82, se il prezzo del mercato mondiale dei panelli di soia è inferiore al prezzo limite per l'aiuto, viene concesso un aiuto per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci raccolti nella Comunità e impiegati nella fabbricazione degli alimenti per animali; che tale aiuto è uguale ad una parte della differenza tra questi prezzi; che questa parte di differenza è stata fissata dall'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 2036/82 del Consiglio <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2206/90 <sup>(6)</sup>;

considerando che, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1431/82, è concesso un aiuto per i piselli, le fave e le favette raccolti nella Comunità, qualora il prezzo del mercato mondiale dei prodotti in questione sia inferiore al prezzo d'obiettivo; che tale aiuto è pari alla differenza fra questi due prezzi;

considerando che il prezzo limite per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci è stato fissato, per la campagna di commercializzazione 1992/1993 dal regolamento (CEE) n. 1751/92 del Consiglio <sup>(7)</sup>; che, a norma dell'articolo 2 bis del regolamento (CEE) n. 1431/82, il prezzo limite per l'aiuto per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci è maggiorato mensilmente, a decorrere dall'inizio del terzo mese della campagna; che l'importo delle maggiorazioni

mensili è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1752/92 del Consiglio <sup>(8)</sup>;

considerando che la riduzione dell'importo dell'integrazione derivante dal regime dei quantitativi massimi garantiti per la campagna 1992/1993 è stata fissata dal regolamento (CEE) n. 2512/92 della Commissione <sup>(9)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 2752/92 <sup>(10)</sup>;

considerando che, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1431/82, il prezzo del mercato mondiale dei panelli di soia dev'essere riesaminato sulla base della più favorevole tra le reali possibilità d'acquisto eccezion fatta per le offerte e le quotazioni che non possono essere considerate come rappresentative della tendenza reale del mercato; che devono essere prese in considerazione tutte le offerte fatte sul mercato mondiale nonché le quotazioni sulle piazze importanti per il commercio internazionale;

considerando che, conformemente all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2049/82 della Commissione <sup>(11)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1238/87 <sup>(12)</sup>, il prezzo deve essere determinato per 100 kg, per i panelli di soia alla rinfusa, della qualità tipo definita all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1464/86 del Consiglio <sup>(13)</sup>, consegnati a Rotterdam; che per le offerte e per le quotazioni che non rientrano nelle condizioni sotto indicate, si deve procedere agli adeguamenti necessari e in particolare a quelli contemplati all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2049/82;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3328/92 della Commissione <sup>(14)</sup> ha limitato la validità del certificato di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2036/82 al 30 giugno 1993;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio <sup>(15)</sup>, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione <sup>(16)</sup>;

<sup>(1)</sup> GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 28.

<sup>(2)</sup> GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 17.

<sup>(3)</sup> GU n. L 342 del 19. 12. 1985, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 179 dell'1. 7. 1992, pag. 120.

<sup>(5)</sup> GU n. L 219 del 28. 7. 1982, pag. 1.

<sup>(6)</sup> GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 11.

<sup>(7)</sup> GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 18.

<sup>(8)</sup> GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 20.

<sup>(9)</sup> GU n. L 250 del 29. 8. 1992, pag. 15.

<sup>(10)</sup> GU n. L 279 del 23. 9. 1992, pag. 18.

<sup>(11)</sup> GU n. L 219 del 28. 7. 1982, pag. 36.

<sup>(12)</sup> GU n. L 117 del 5. 5. 1987, pag. 9.

<sup>(13)</sup> GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 21.

<sup>(14)</sup> GU n. L 334 del 19. 11. 1992, pag. 17.

<sup>(15)</sup> GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

<sup>(16)</sup> GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

considerando che il prezzo del mercato mondiale per i piselli, le fave e le favette è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1899/91 della Commissione <sup>(1)</sup> che, a norma dell'articolo 2 bis del regolamento (CEE) n. 1431/82, il prezzo limite per l'aiuto per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci è maggiorato mensilmente, a decorrere dall'inizio del terzo mese della campagna;

considerando che, conformemente all'articolo 26 bis del regolamento (CEE) n. 3540/85, l'aiuto lordo in ecu risultante dalle disposizioni dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1431/82 viene convertito — previa applicazione dell'importo differenziale di cui all'articolo 12 bis del regolamento (CEE) n. 2036/82 — in aiuto finale, nella moneta dello Stato membro in cui i prodotti sono stati raccolti avvalendosi del tasso di conversione agricolo di questo Stato membro;

considerando che, in conformità dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3820/92 della Commissione <sup>(2)</sup>, l'articolo 26 bis del regolamento (CEE) n. 3540/85 è stato abrogato; che pertanto la Commissione pubblica nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, subito dopo la sua fissa-

zione, unicamente l'importo dell'aiuto lordo in ecu da accordare per 100 chilogrammi di prodotto; che detto aiuto lordo in ecu risultante dalle disposizioni dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1431/82 deve essere direttamente convertito in moneta nazionale avvalendosi del tasso di conversione agricolo dello Stato membro nel quale i prodotti sono utilizzati valido il giorno dell'identificazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'importo dell'aiuto di cui all'articolo 3 paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1431/82, è fissato in allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 16 giugno 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 giugno 1993.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 169 del 29. 6. 1991, pag. 29.

<sup>(2)</sup> GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 22.

## ALLEGATO

## Importi dell'aiuto

Prodotti destinati all'alimentazione umana o assimilata :

*(in ECU per 100 kg)*

	Corrente 6
Piselli utilizzati :	11,824
Fave e favette utilizzate :	11,824

Prodotti destinati all'alimentazione animale :

*(in ECU per 100 kg)*

	Corrente 6
A. Piselli utilizzati :	12,703
B. Fave, favette utilizzate :	12,703
C. Lupini dolci utilizzati :	14,818

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1467/93 DELLA COMMISSIONE****del 15 giugno 1993****recante modifica del regolamento (CEE) n. 846/93 che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di mele originarie del Cile**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 638/93<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,

considerando che il regolamento (CEE) n. 846/93 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1396/93<sup>(4)</sup>, ha istituito una tassa di compensazione all'importazione di mele originarie del Cile;

considerando che l'articolo 26, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1035/72 ha stabilito le condizioni nelle quali una tassa istituita in applicazione dell'articolo 25 del

regolamento citato è modificata; che, sulla base di tali condizioni, occorre modificare la tassa di compensazione per l'importazione di mele originarie del Cile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'importo di 6,43 ecu che figura nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 846/93 è sostituito dall'importo di 9,38 ECU.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 16 giugno 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 giugno 1993.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 69 del 20. 3. 1993, pag. 7.

<sup>(3)</sup> GU n. L 88 dell'8. 4. 1993, pag. 30.

<sup>(4)</sup> GU n. L 137 dell'8. 6. 1993, pag. 9.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1468/93 DELLA COMMISSIONE****del 15 giugno 1993****che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di albicocche originarie della Tunisia**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore degli ortofrutticoli<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 638/93<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1389/93 della Commissione<sup>(3)</sup> ha istituito una tassa di compensazione all'importazione di albicocche originarie della Tunisia;

considerando che, per le albicocche originarie della Tunisia, per sei giorni lavorativi consecutivi mancano i corsi, e

che pertanto le condizioni previste all'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1035/72 sono riempite per l'abrogazione della tassa di compensazione all'importazione di albicocche originarie della Tunisia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 1389/93 è abrogato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 16 giugno 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 giugno 1993.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 69 del 20. 3. 1993, pag. 7.

<sup>(3)</sup> GU n. L 136 del 5. 6. 1993, pag. 41.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1469/93 DELLA COMMISSIONE****del 15 giugno 1993****che fissa l'importo supplementare per i prodotti del settore delle uova**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1235/89<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,considerando che nel caso in cui il prezzo d'offerta franco frontiera di un prodotto, in appresso denominato prezzo d'offerta, scenda al disotto del prezzo limite, il prelievo applicabile a tale prodotto deve essere aumentato di un importo supplementare pari alla differenza tra il prezzo limite e il prezzo d'offerta; che il prezzo d'offerta è determinato conformemente all'articolo 1 del regolamento n. 163/67/CEE della Commissione, del 26 giugno 1967, che fissa l'importo supplementare applicabile alle importazioni di prodotti avicoli in provenienza da paesi terzi<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3821/92<sup>(4)</sup>;

considerando che il prezzo d'offerta dev'essere stabilito per tutte le importazioni da tutti i paesi terzi; che tuttavia, qualora le esportazioni da uno o più paesi terzi siano effettuate a prezzi anormalmente bassi, inferiori ai prezzi praticati dagli altri paesi terzi, dev'essere stabilito un secondo prezzo d'offerta per le esportazioni da questi altri paesi;

considerando che, a norma dei regolamenti della Commissione nn. 54/65/CEE<sup>(5)</sup>, 183/66/CEE<sup>(6)</sup>, 765/67/CEE<sup>(7)</sup>, (CEE) n. 59/70<sup>(8)</sup>, tutti modificati dal regola-mento (CEE) n. 4155/87<sup>(9)</sup>, e (CEE) n. 2164/72<sup>(10)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 3987/87<sup>(11)</sup>, i prelievi all'importazione di uova in guscio di volatili da cortile originarie e in provenienza da Polonia, Repubblica del Sudafrica, Australia, Romania o Bulgaria non sono aumentati di un importo supplementare per quanto concerne i prodotti importati in conformità dell'articolo 4 bis del regolamento n. 163/67/CEE;considerando che, a norma dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 990/69 della Commissione<sup>(12)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 4155/87, i prelievi all'importazione di uova sgusciate e di giallo d'uova originarie e in provenienza dall'Austria, non sono aumentati di un importo supplementare;

considerando che dal controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione del prezzo medio d'offerta per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2771/75 risulta che per le importazioni elencate nell'allegato devono essere fissati importi supplementari nella misura ivi indicata;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Gli importi supplementari, previsti dall'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2771/75 per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento stesso menzionati nell'allegato, sono fissati conformemente all'allegato al presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 16 giugno 1993.

<sup>(1)</sup> GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 49.<sup>(2)</sup> GU n. L 128 dell'11. 5. 1989, pag. 29.<sup>(3)</sup> GU n. 129 del 28. 6. 1967, pag. 2577/67.<sup>(4)</sup> GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 24.<sup>(5)</sup> GU n. 59 dell'8. 4. 1965, pag. 848/65.<sup>(6)</sup> GU n. 211 del 19. 11. 1966, pag. 3602/66.<sup>(7)</sup> GU n. 260 del 27. 10. 1967, pag. 24.<sup>(8)</sup> GU n. L 11 del 16. 1. 1970, pag. 1.<sup>(9)</sup> GU n. L 392 del 31. 12. 1987, pag. 29.<sup>(10)</sup> GU n. L 232 del 12. 10. 1972, pag. 3.<sup>(11)</sup> GU n. L 376 del 31. 12. 1987, pag. 20.<sup>(12)</sup> GU n. L 130 del 31. 5. 1969, pag. 4.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 giugno 1993.

*Per la Commissione*  
René STEICHEN  
*Membro della Commissione*

**ALLEGATO**

**al regolamento della Commissione, del 15 giugno 1993, che fissa l'importo supplementare per i prodotti del settore delle uova**

Codice NC	Origine delle importazioni (1)	Importo supplementare
		ECU/100 kg
0408 11 10	01	75,00
0408 91 10	02	150,00

(1) Origine:

01 Stati Uniti d'America,  
02 Repubblica Ceca.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1470/93 DELLA COMMISSIONE****del 15 giugno 1993****che fissa l'importo supplementare per i prodotti del settore del pollame**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3714/92<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,considerando che nel caso in cui il prezzo d'offerta franco frontiera di un prodotto, in appresso denominato prezzo d'offerta, scenda al disotto del prezzo limite, il prelievo applicabile a tale prodotto deve essere aumentato di un importo supplementare pari alla differenza tra il prezzo limite e il prezzo d'offerta; che il prezzo d'offerta è determinato conformemente all'articolo 1 del regolamento n. 163/67/CEE della Commissione, del 26 giugno 1967, che fissa l'importo supplementare applicabile alle importazioni di prodotti avicoli in provenienza da paesi terzi<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3821/92<sup>(4)</sup>;

considerando che il prezzo d'offerta dev'essere stabilito per tutte le importazioni da tutti i paesi terzi; che, tuttavia, qualora le esportazioni da uno o più paesi terzi siano effettuate a prezzi anormalmente bassi, inferiori ai prezzi praticati dagli altri paesi terzi, dev'essere stabilito un secondo prezzo d'offerta per le esportazioni da questi altri paesi;

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 565/68 della Commissione<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3986/87<sup>(6)</sup>, i prelievi all'importazione di galli, galline, polli, anatre e oche macellati, originari e in provenienza dalla Polonia, non sono aumentati di un importo supplementare;considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 2261/69 della Commissione<sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3986/87, i prelievi all'importazione

di anatre e oche macellate, originarie e in provenienza dalla Romania, non sono aumentati di un importo supplementare;

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 2474/70 della Commissione<sup>(8)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 3986/87, i prelievi all'importazione di tacchini macellati originari e in provenienza dalla Polonia, non sono aumentati di un importo supplementare;considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 2164/72 della Commissione<sup>(9)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 3987/87<sup>(10)</sup>, i prelievi all'importazione di polli e oche macellati originari e in provenienza dalla Bulgaria non sono aumentati di un importo supplementare;

considerando che, dal controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione del prezzo medio d'offerta per i prodotti nel settore del pollame, risulta che per le importazioni elencate nell'allegato devono essere fissati importi supplementari nella misura ivi indicata;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le uova e il pollame,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Gli importi supplementari, previsti dall'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2777/75 per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento stesso e menzionati nell'allegato, sono fissati conformemente all'allegato al presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 16 giugno 1993.

<sup>(1)</sup> GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 77.<sup>(2)</sup> GU n. L 378 del 23. 12. 1992, pag. 23.<sup>(3)</sup> GU n. 129 del 28. 6. 1967, pag. 2577/67.<sup>(4)</sup> GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 24.<sup>(5)</sup> GU n. L 107 dell'8. 5. 1968, pag. 7.<sup>(6)</sup> GU n. L 376 del 31. 12. 1987, pag. 7.<sup>(7)</sup> GU n. L 286 del 14. 11. 1969, pag. 24.<sup>(8)</sup> GU n. L 265 dell'8. 12. 1970, pag. 13.<sup>(9)</sup> GU n. L 232 del 12. 10. 1972, pag. 3.<sup>(10)</sup> GU n. L 376 del 31. 12. 1987, pag. 20.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 giugno 1993.

*Per la Commissione*  
René STEICHEN  
*Membro della Commissione*

*ALLEGATO*

al regolamento della Commissione, del 15 giugno 1993, che fissa l'importo supplementare per i prodotti del settore del pollame

(ECU/100 kg)

Codice NC	Origine delle importazioni (1)	Importo supplementare
0207 39 11	01	20,00
0207 41 10	01	20,00
0207 10 11	02	10,00
0207 10 15	02	10,00
0207 21 10	02	10,00
0207 10 19	02	10,00
0207 21 90	02	10,00
0207 39 13	02	10,00
0207 41 11	02	10,00
0207 39 25	02	10,00
0207 41 71	02	10,00
0207 39 41	03	20,00
0207 42 41	03	20,00

(1) Origine :

01 Brasile, Thailandia e Cina,

02 Croazia, Slovenia,

03 Croazia.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1471/93 DELLA COMMISSIONE****del 15 giugno 1993****che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore della carne suina**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1249/89<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 15, paragrafo 5, prima frase,

visto il regolamento (CEE) n. 2768/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce, nel settore delle carni suine, le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri per la fissazione del loro importo<sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,

considerando che, a norma dell'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2759/75, la differenza tra il prezzo dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del suddetto regolamento sul mercato mondiale e nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che l'applicazione di dette regole e criteri alla situazione attuale dei mercati nel settore della carne suina conduce a fissare la restituzione come segue;

considerando che alcune possibilità esistono attualmente per l'esportazione di suini dei codici NC 0103 91 10 e 0103 92 19 e di alcuni prodotti del codice NC 0203; che è opportuno fissare una restituzione per questi prodotti tenendo conto delle condizioni di concorrenza degli esportatori comunitari sul mercato mondiale;

considerando che esistono possibilità di esportazione in taluni Paesi dell'Est; che la concessione di una restituzione speciale verso tali destinazioni è subordinata al rispetto delle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 1328/93 della Commissione<sup>(4)</sup>;

considerando che, per i prodotti dei codici NC 0210 19 51 e 0210 19 81 è opportuno fissare la restituzione a un importo che tenga conto, da un lato, delle caratteristiche qualitative dei prodotti considerati in questi codici, e, dall'altro, dell'evoluzione prevedibile dei costi di produzione sul mercato mondiale; che è tuttavia opportuno assicurare la continuazione della presenza della Comunità nel commercio internazionale di taluni prodotti tipici italiani del codice NC 0210 91 81;

considerando che, a causa delle condizioni di concorrenza in certi paesi terzi che sono tradizionalmente i principali

importatori dei prodotti dei codici NC ex 1601 00 e 1602, è opportuno prevedere per questi prodotti un importo che tenga conto di questa situazione; che tuttavia è opportuno assicurare che la restituzione non sia accordata solamente sul peso netto delle materie commestibili ad esclusione del peso della ossa eventualmente contenute nelle preparazioni;

considerando che, in mancanza di esportazioni economicamente importanti degli altri prodotti del settore della carne suina, non è opportuno prevedere una restituzione per questi prodotti;

considerando che, a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2768/75, la situazione del commercio internazionale o le esigenze specifiche di alcuni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2759/75 secondo la loro destinazione;

considerando che è opportuno fissare le restituzioni tenendo conto delle modifiche della nomenclatura delle restituzioni istituita dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1457/93<sup>(6)</sup>;

considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio<sup>(7)</sup> ha vietato gli scambi tra la Comunità economica europea e la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro); che tale divieto non si applica in taluni casi, precisati negli articoli 2, 4, 5 e 7 di tale regolamento; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle restituzioni;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

La lista dei prodotti per l'esportazione dei quali è concessa la restituzione di cui all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2759/75 e l'importo di tale restituzione sono fissati in allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 16 giugno 1993.

<sup>(1)</sup> GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 129 dell'11. 5. 1989, pag. 12.

<sup>(3)</sup> GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 39.

<sup>(4)</sup> Vedi pagina 109 della presente Gazzetta ufficiale.

<sup>(5)</sup> GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1.

<sup>(6)</sup> GU n. L 142 del 12. 6. 1993, pag. 55.

<sup>(7)</sup> GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 giugno 1993.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

---

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 15 giugno 1993, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore della carne suina

(ECU/100 kg, peso netto)			(ECU/100 kg, peso netto)		
Codice prodotto	Destinazione delle restituzioni (1)	Ammontare delle restituzioni (2)	Codice prodotto	Destinazione delle restituzioni (1)	Ammontare delle restituzioni (2)
0103 91 10 000	01	24,00	0210 12 19 100	01	35,00
0103 92 19 000	01	24,00	0210 12 19 900	01	—
0203 11 10 000	01	35,00	0210 19 40 100	01	25,00
	02	70,00	0210 19 40 900	01	—
0203 12 11 100	01	35,00	0210 19 51 100	01	25,00
0203 12 11 900	01	—	0210 19 51 310	01	17,00
0203 12 19 100	01	35,00	0210 19 51 390	01	—
0203 12 19 900	01	—	0210 19 51 900	01	—
0203 19 11 100	01	35,00	0210 19 81 100	01	70,00
0203 19 11 900	01	—	0210 19 81 300	01	52,00
0203 19 13 100	01	35,00	0210 19 81 900	01	—
0203 19 13 900	01	—	1601 00 10 100	01	35,00
0203 19 15 100	01	24,00	1601 00 10 900	01	—
0203 19 15 900	01	—	1601 00 91 100	01	58,00
0203 19 55 120	01	25,00	1601 00 91 900	01	—
0203 19 55 190	01	25,00	1601 00 99 100	01	40,00
0203 19 55 311	01	17,00	1601 00 99 900	01	—
0203 19 55 319	01	—	1602 10 00 000	01	16,00
0203 19 55 391	01	17,00	1602 20 90 100	01	30,00
0203 19 55 399	01	—	1602 20 90 900	01	—
0203 19 55 900	01	—	1602 41 10 100	01	30,00
0203 21 10 000	01	35,00	1602 41 10 210	01	50,00
	02	70,00	1602 41 10 290	01	26,00
0203 22 11 100	01	35,00	1602 41 10 900	01	—
0203 22 11 900	01	—	1602 42 10 100	01	30,00
0203 22 19 100	01	35,00	1602 42 10 210	01	44,00
0203 22 19 900	01	—	1602 42 10 290	01	26,00
0203 29 11 100	01	35,00	1602 42 10 900	01	—
0203 29 11 900	01	—	1602 49 11 110	01	30,00
0203 29 13 100	01	35,00	1602 49 11 190	01	50,00
0203 29 13 900	01	—	1602 49 11 900	01	—
0203 29 15 100	01	24,00	1602 49 13 110	01	30,00
0203 29 15 900	01	—	1602 49 13 190	01	44,00
0203 29 55 120	01	25,00	1602 49 13 900	01	—
0203 29 55 190	01	25,00	1602 49 15 110	01	30,00
0203 29 55 311	01	17,00	1602 49 15 190	01	44,00
0203 29 55 319	01	—	1602 49 15 900	01	—
0203 29 55 391	01	17,00	1602 49 19 110	01	20,00
0203 29 55 399	01	—	1602 49 19 190	01	36,00
0203 29 55 900	01	—	1602 49 19 900	01	—
0210 11 11 100	01	25,00	1602 49 30 100	01	26,00
0210 11 11 900	01	—	1602 49 30 900	01	—
0210 11 31 110	01	70,00	1602 49 50 100	01	16,00
0210 11 31 190	01	—	1602 49 50 900	01	—
0210 11 31 910	01	52,00	1602 90 10 100	01	28,00
0210 11 31 990	01	—	1602 90 10 900	01	—
0210 12 11 100	01	17,00	1902 20 30 100	01	16,00
0210 12 11 900	01	—	1902 20 30 900	01	—

(1) Per le destinazioni seguenti:

01 paesi terzi;

02 La Federazione Russa, l'Ucraina e la Bielorussia, realizzate a norma del regolamento (CEE) n. 1328/93 della Commissione.

(2) Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 990/93.

NB: I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione modificato.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1472/93 DELLA COMMISSIONE****del 15 giugno 1993****che adotta misure conservative per quanto riguarda le domande di titoli MCS presentate a partire dal 16 giugno 1993 per gli scambi con la Spagna nel settore delle carni bovine**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare gli articoli 85, paragrafo 1, e 252, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1112/93 della Commissione, del 6 maggio 1993, che determina le modalità di applicazione del meccanismo complementare applicabile, nel settore delle carni bovine, agli scambi dei prodotti spediti dalla Comunità quale si componeva al 31 dicembre 1985 verso la Spagna e il Portogallo, e che abroga i regolamenti (CEE) n. 3810/91 e (CEE) n. 3829/92<sup>(1)</sup>, ha fissato i massimali indicativi applicabili nel settore delle carni bovine e i quantitativi massimi per i quali possono essere rilasciati titoli MCS in maggio e giugno 1993;

considerando che, a norma dell'articolo 85, paragrafo 1 dell'atto di adesione, la Commissione può adottare le misure conservative che si rivelino necessarie qualora la situazione porti a raggiungere o a superare il massimale indicativo per la campagna di commercializzazione in corso o per una parte di essa;

considerando che dall'esame delle domande di titoli presentate nel periodo dal 7 al 15 giugno 1993 è emerso che il quantitativo massimo previsto per i mesi di maggio e giugno 1993 è stato superato in Spagna per gli animali vivi; che occorre pertanto, a titolo di misura conservativa, sospendere provvisoriamente il rilascio di nuovi titoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per gli animali vivi della specie bovina diversi dagli animali riproduttori di razza pura e dagli animali destinati a corride il rilascio dei titoli MCS per le domande presentate a decorrere dal 16 giugno 1993 è provvisoriamente sospeso.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 16 giugno 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 giugno 1993.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 113 del 7. 5. 1993, pag. 10.

## II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

## CONSIGLIO

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

dell'8 giugno 1993

recante modifica della decisione 88/591/CECA, CEE, Euratom che istituisce un tribunale di primo grado delle Comunità europee

(93/350/Euratom, CECA, CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 32 quinquies,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 168 A,

visto il Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 140 A,

visto il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, firmato a Parigi il 18 aprile 1951,

vista la domanda della Corte di giustizia,

visto il parere della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo<sup>(1)</sup>,

considerando che l'affiancamento alla Corte di giustizia, con la decisione 88/591/CECA, CEE, Euratom<sup>(2)</sup>, del Tribunale di primo grado mira, mediante l'istituzione di un doppio grado di giurisdizione, a migliorare la tutela giurisdizionale dei soggetti, in particolare per le controversie che esigono un esame approfondito di fatti complessi, nonché a preservare la qualità e l'efficacia della tutela giurisdizionale nell'ordinamento giuridico comunitario, consentendo alla Corte di giustizia di concentrare la sua attività sul suo compito essenziale, che è quello di garantire l'interpretazione uniforme del diritto comunitario;

considerando che, sempre a questo scopo, è opportuno, alla luce dell'esperienza, ampliare le competenze trasferite al Tribunale di primo grado a conoscere, in primo grado, talune categorie di ricorsi proposti da persone fisiche o giuridiche;

considerando che conviene di conseguenza modificare la decisione 88/591/CECA, CEE, Euratom,

DECIDE :

*Articolo 1*

La decisione 88/591/CECA, CEE, Euratom è modificata come segue :

1) Il testo dell'articolo 3, paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente :

• Il Tribunale esercita in primo grado le attribuzioni demandate alla Corte di giustizia dai trattati che istituiscono le Comunità nonché dagli atti adottati per la loro esecuzione, salva disposizione contraria contenuta in un atto che istituisce un ente di diritto comunitario :

a) per le controversie di cui all'articolo 179 del Trattato CEE e all'articolo 152 del trattato CEEA ;

b) per i ricorsi promossi da persone fisiche o giuridiche in forza dell'articolo 33, secondo comma, dell'articolo 35, dell'articolo 40, primo e secondo comma e dell'articolo 42 del trattato CECA ;

c) per i ricorsi promossi da persone fisiche o giuridiche in forza dell'articolo 173, secondo comma, dell'articolo 175, terzo comma e degli articoli 178 e 181 del trattato CEE ;

<sup>(1)</sup> GU n. C 241 del 21. 9. 1992, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 319 del 25. 11. 1988, pag. 1. Versione rettificata pubblicata nella GU n. C 215 del 21. 8. 1989, pag. 1.

- d) per i ricorsi promossi da persone fisiche o giuridiche in forza dell'articolo 146, secondo comma, dell'articolo 148, terzo comma e degli articoli 151 e 153 del trattato CEEA.»
- 2) Nell'articolo 3, i paragrafi 2 e 3 sono abrogati.
- 3) Il testo dell'articolo 4 è sostituito dal testo seguente :

« *Articolo 4*

Salve le disposizioni che seguono, si applicano al Tribunale gli articoli 34, 36, 39, 44 e 92 del trattato CECA, gli articoli 172, 174, 176, 184-187 e 192 del trattato CEE e gli articoli 49 e 83, l'articolo 144, lettera b) e gli articoli 147, 149, 156-159 e 164 del trattato CEEA. »

*Articolo 2*

Nel protocollo sullo statuto della Corte di giustizia della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, come modificato dalla decisione 88/591/CECA, CEE, Euratom, il testo dell'articolo 53, secondo comma, è sostituito dal testo seguente :

« In deroga all'articolo 44 del trattato, le decisioni del tribunale che annullano una decisione generale o una raccomandazione generale hanno effetto soltanto a decorrere dalla scadenza del termine contemplato nell'articolo 49, primo comma, del presente statuto oppure, se entro tale termine è stata proposta impugnazione, a decorrere dal relativo rigetto, salva la facoltà delle parti di presentare alla Corte, in forza dell'articolo 39, secondo e terzo comma del trattato, un'istanza volta alla sospensione dell'efficacia dell'atto annullato o all'adozione di un qualsiasi altro provvedimento provvisorio. »

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione nella

*Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*; tuttavia, per i ricorsi promossi da persone fisiche o giuridiche in forza dell'articolo 33, secondo comma, dell'articolo 35 e dell'articolo 40, primo e secondo comma del trattato CECA e concernenti atti relativi all'applicazione dell'articolo 74 di detto trattato, nonché per i ricorsi promossi da persone fisiche o giuridiche in forza dell'articolo 173, secondo comma, dell'articolo 175, terzo comma, e dell'articolo 178 del trattato CEE e concernenti misure di protezione commerciale contemplate dall'articolo 113 di questo trattato in caso di antidumping e di sovvenzioni, essa entra in vigore ad una data che il Consiglio fissa, deliberando all'unanimità.

Le disposizioni relative ai ricorsi promossi ai sensi degli articoli 42 CECA, 181 CEE e CEEA si applicano unicamente ai contratti conclusi dopo l'entrata in vigore della presente decisione.

*Articolo 4*

La cause contemplate dall'articolo 3 della decisione 88/591/CECA, CEE, Euratom, come modificato dalla presente decisione, e pendenti dinanzi alla Corte alla data di entrata in vigore della presente decisione, ma nelle quali la relazione preliminare di cui all'articolo 44, paragrafo 1 del regolamento di procedura della Corte non sia stata ancora presentata alla Corte, sono rinviate al Tribunale.

Fatto a Lussemburgo, addì 8 giugno 1993.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

N. HELVEG PETERSEN

# COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 maggio 1993

che stabilisce i metodi di analisi, i piani di campionamento e i livelli da rispettare per il mercurio nei prodotti della pesca

(93/351/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca (<sup>1</sup>), in particolare il capitolo V, punto II, sezione 3, lettera C dell'allegato,

considerando che la contaminazione naturale o l'inquinamento dell'ambiente acquatico possono dare luogo alla concentrazione di contaminanti, quali il mercurio, nei prodotti della pesca;

considerando che, ai fini della tutela della salute pubblica, è opportuno fissare i limiti massimi di concentrazione del mercurio nei prodotti della pesca;

considerando che non devono essere superate le dosi settimanali ammissibili per l'uomo in fatto di assorbimento di mercurio, stabilite provvisoriamente a livello internazionale; che pertanto, quando saranno state fissate a livello internazionale nuove dosi settimanali ammissibili, sarà necessario rivedere le disposizioni relative ai livelli da rispettare per il mercurio;

considerando che, benché le basse concentrazioni di mercurio non comportino un rischio tossicologico immediato per il consumatore, è nondimeno necessario evitarne un accumulo a lungo termine, che potrebbe avere effetti nefasti, ed è pertanto auspicabile limitarne l'assorbimento in via generale;

considerando che talune specie, per cause fisiologiche, concentrano più facilmente il mercurio nei loro tessuti e che, nel rispetto degli obiettivi di tutela della salute pubblica, occorre fissare norme di ammissibilità superiori rispetto alla generalità dei prodotti della pesca;

considerando che con la decisione 90/515/CEE (<sup>2</sup>) la Commissione ha stabilito i metodi di riferimento per la

ricerca di residui di metalli pesanti e arsenico; che occorre applicare le disposizioni di tale decisione per quanto riguarda la ricerca del mercurio nei prodotti della pesca;

considerando che, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera b) della direttiva 91/493/CEE, in caso di trasformazione i molluschi bivalvi vivi devono essere conformi, tra l'altro, alle disposizioni del capitolo V dell'allegato della suddetta direttiva;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

### Articolo 1

Il tenore medio di mercurio totale, risultante dall'analisi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, nelle parti commestibili dei prodotti della pesca non deve superare 0,5 ppm di prodotto fresco (0,5 milligrammi per chilogrammo di peso fresco). Detto tenore medio è tuttavia di 1 ppm di prodotto fresco per le parti commestibili delle specie elencate nell'allegato.

### Articolo 2

Per la ricerca del mercurio totale il metodo di analisi da usare è quello previsto dalla decisione 90/515/CEE.

### Articolo 3

1. L'autorità competente stabilisce i piani di campionamento per i prodotti della pesca freschi o congelati tenendo conto, da un lato, dei risultati ottenuti in esito ai controlli nazionali e nel quadro dei piani di sorveglianza realizzati conformemente al capitolo V, sezione II, punto 3, lettera B dell'allegato della direttiva 91/493/CEE e, dall'altro, dei seguenti fattori:

(<sup>1</sup>) GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 15.

(<sup>2</sup>) GU n. L 286 del 18. 10. 1990, pag. 33.

## A. Natura dei prodotti:

- a) specie elencate nell'allegato,
- b) altre specie.

## B. Il numero minimo di campioni da prelevare da ogni lotto — per ciascuna categoria di prodotti — è il seguente:

- categoria a): dieci campioni su dieci individui diversi;
- categoria b): cinque campioni su cinque individui diversi.

2. Per ottenere il valore medio del tenore di mercurio, l'analisi deve essere effettuata sulla miscela perfettamente omogeneizzata dei campioni.

In particolare, nel caso di pesci delle specie di cui all'allegato, di diverse taglie, i campioni prelevati devono essere rappresentativi della composizione del lotto.

3. I piani di campionamento di cui al paragrafo 1 nonché le loro modifiche successive sono comunicati a

titolo informativo alla Commissione che ne informa gli Stati membri.

*Articolo 4*

Il tenore medio di mercurio totale di cui all'articolo 1 sarà riveduto quando saranno fissate a livello internazionale nuove dosi settimanali ammissibili per il mercurio e comunque entro tre anni dalla notificazione della presente decisione, sulla base dei dati contenuti nei piani di campionamento e comunicati dagli Stati membri alla Commissione.

*Articolo 5*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 maggio 1993.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

---

*ALLEGATO*

Squalo (tutte le specie)  
Tonno (*Thunnus* spp.)  
Tonnetto (*Euthynnus* spp.)  
Palamita (*Sarda* spp.)  
Palamita bianca (*Orcynopsis unicolor*)  
Pesce spada (*Xiphias gladius*)  
Pesce vela (*Istiophorus platypterus*)  
Marlin (*Makaira* spp.)  
Anguilla (*Anguilla* spp.)  
Spigola (*Dicentrarchus labrax*)  
Storione (*Acipenser* spp.)  
Ippoglosso (*Hippoglossus hippoglossus*)  
Scorfano (*Sebastes marinus*, *S. mentella*)  
Molva azzurra (*Molva dipterygia*)  
Lupo marino (*Anarhichas lupus*)  
Luccio (*Esox lucius*)  
Squalo portoghese (*Centroscymines coelolepis*)  
Razza (*Raja* spp.)  
Pesci sciabola (*Lepidopus caudatus*, *Aphanopus carbo*)  
Rana pescatrice (*Lophius* spp.).

---

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 1° giugno 1993

recante deroghe alle condizioni di riconoscimento dei posti di ispezione frontaliere situati nei porti in cui viene sbarcato pesce proveniente dai paesi terzi

(93/352/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 90/675/CEE del Consiglio, del 10 dicembre 1990, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità<sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla decisione 92/118/CEE<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 18, paragrafo 4,

considerando che i posti di ispezione frontaliere devono rispondere ai requisiti generali di riconoscimento stabiliti dalla direttiva 90/675/CEE; che le condizioni complementari necessarie per il riconoscimento dei posti di ispezione sono state istituite con la decisione 92/525/CEE della Commissione<sup>(3)</sup>;

considerando che, per quanto riguarda lo sbarco di pesce nei porti, è necessario tener conto della peculiarità di tale prodotto e concedere una deroga a talune disposizioni relative ai posti di ispezione frontaliere e al personale incaricato dell'organizzazione dei controlli;

considerando che, in tale contesto, è opportuno tener conto delle condizioni sanitarie che disciplinano la produzione e l'immissione sul mercato dei prodotti della pesca, stabilite dalla direttiva 91/493/CEE del Consiglio<sup>(4)</sup>, per quanto riguarda le condizioni per il riconoscimento dei posti di ispezione frontaliere che sono situati nei porti in cui è sbarcato del pesce;

considerando che è necessario dare alle competenti autorità degli Stati membri la facoltà di designare gli agenti ufficiali responsabili del controllo dei pesci, i quali

devono possedere le competenze necessarie per questo tipo di controllo;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Le autorità competenti di ciascuno Stato membro designano l'agente ufficiale in possesso di una formazione specifica, responsabile dell'esecuzione dei controlli veterinari sul pesce nei posti di ispezione frontaliere situati nei porti in cui il pesce è sbarcato. Esse ne informano gli altri Stati membri e la Commissione.

*Articolo 2*

In deroga al punto 2 dell'allegato della decisione 92/525/CEE le operazioni di scarico e di sbarco del pesce devono essere effettuate in conformità al punto 2 del capitolo II dell'allegato della direttiva 91/493/CEE.

*Articolo 3*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 1° giugno 1993.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 373 del 31. 12. 1990, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 62 del 15. 3. 1993, pag. 49.

<sup>(3)</sup> GU n. L 331 del 17. 11. 1992, pag. 16.

<sup>(4)</sup> GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 15.